

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa »
(311)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 262, 263, 264 e passim
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa	263
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	263
FINESTRA (MSI-DN)	268, 269
MARGOTTO (PCI)	263, 267, 268
ORIANA (DC)	268
PASTI (Sin. Ind.)	269, 270
SIGNORI (PSI)	270
TOLOMELLI (PCI)	269

Interrogazioni

PRESIDENTE	259, 260, 262
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa	260, 261, 262
CORALLO (PCI)	260, 261, 262

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

INTERROGAZIONI

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Corallo. Ne do lettura:

CORALLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come sia potuto accadere che il giovane Calcagno Giorgio, nato a Siracusa il 21 gennaio 1962, sia stato giudicato idoneo a prestare servizio militare, dopo la visita medica all'Ospedale militare di Messina del 3 aprile 1980, benchè sofferente di una scoliosi a doppia esse del rachide, talmente vistosa da rendere persino superfluo l'esame radiografico.

(3 - 00694)

4^a COMMISSIONE27^o RESOCONTO STEN. (16 luglio 1980)

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il giovane Giorgio Calcagno, inviato in osservazione presso l'ospedale militare di Messina in data 8 aprile 1980, fu riscontrato affetto da scoliosi dorsale destro-convessa. Tale diagnosi clinica fu suffragata dall'esame radiologico che evidenziò anche l'emisacralizzazione sinistra della quinta vertebra lombare e la schisi dell'arco della prima sacrale.

In base all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, il predetto giovane fu dichiarato idoneo, dato che l'imperfezione riscontrata non fu ritenuta di gravità tale da comportare il giudizio di riforma. Invero, secondo i criteri che informano l'assegnazione dei coefficienti che servono a definire il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, la suddetta menomazione a carico dell'apparato locomotore è stata classificata con la formula L3, per cui, sulla scorta delle sole menomazioni riscontrategli, il Calcagno potrebbe essere chiamato a prestare il servizio di leva.

Vorrei far presente al senatore Corallo che, non avendo una competenza specifica in questa materia e non riuscendo quindi a capire se quanto è stato riscontrato nel giovane sia effettivamente grave, devo presupporre che i criteri siano stati adottati con ragionevolezza e che non vi sia stato alcun calcolo particolare nel giudicare idoneo un giovane che non è in grado di camminare. La menomazione è stata comunque classificata con la formula L3; pertanto, il giovane potrà prestare servizio militare senza pericolo per la salute.

C O R A L L O . Mi rendo conto delle difficoltà del Sottosegretario nel valutare l'esito della visita; non essendo nè io nè lo onorevole Ciccardini medici, ci risulta difficile esprimere una valutazione precisa. Posso però affermare che i medici dell'ufficio leva, che decisero di inviare il ragazzo all'ospedale militare di Messina, sono rimasti letteralmente sbalorditi quando hanno saputo che era stato dichiarato idoneo.

Mi potrei dichiarare soddisfatto qualora vi fosse da parte del Governo un impegno a promuovere una ulteriore visita medica; il giovane Giorgio Calcagno ha presentato un ricorso ed in quella sede il Governo potrebbe richiedere un accertamento più approfondito, perchè sicuramente vi è stato un errore che potrebbe essere addirittura un errore di trascrizione. Mi risulta infatti che il giovane non può assolutamente sopportare il servizio militare.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che si possa compiere un nuovo accertamento.

C O R A L L O . Prendo atto dell'impegno del Governo e mi dichiaro soddisfatto sotto questo profilo.

P R E S I D E N T E . Segue un'altra interrogazione del senatore Corallo. Ne do lettura:

C O R A L L O . — *Al Ministro della difesa*. — Per conoscere le cause del tragico incidente che è costato la vita all'allievo sottufficiale dell'Esercito Massimo Gurciullo, ferito da una scheggia di granata durante un'esercitazione a fuoco e deceduto all'Ospedale di Civitavecchia il 19 febbraio 1980.

In particolare, l'interrogante chiede se l'anticipata esplosione del proiettile sia da imputare ad errore umano o a difetto del materiale e, in quest'ultimo caso, quali provvedimenti sono stati adottati al fine di accertare le responsabilità, anche in relazione a possibili richieste di risarcimento del danno.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere di quali provvidenze potranno beneficiare i familiari del giovane allievo tragicamente scomparso.

(3 - 00632)

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Purtroppo la risposta a questa interrogazione riguarda un tragico incidente.

La ricostruzione dei fatti è la seguente: il giorno 19 febbraio 1980 presso il poligono di Pian delle Spille (Tarquinia) si è svol-

4^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1980)

ta una esercitazione di tiro con « il cannone senza rinculo 57 », cui ha partecipato la compagnia allievi sottufficiali del battaglione di fanteria della scuola di Cesano. L'esercitazione consisteva in tiri, effettuati dalla posizione « in ginocchio » alla quale si alternavano tutti gli allievi, che indossavano il prescritto elmetto; essa era stata preceduta da regolari e programmate lezioni propedeutiche, teoriche e pratiche. L'arma e le altre apparecchiature — sono dati precisi che possono avere una loro importanza — erano state precedentemente sottoposte ai prescritti controlli ed erano risultate efficienti; la meccanica, infatti, non ha riguardato l'arma ma la traiettoria del tiro. Oltre alle previste regolamentari misure di sicurezza, dinanzi alla postazione di tiro era stato eretto un riparo di circostanza, costituito da cassette di munizioni vuote.

La causa dell'incidente, quindi, è un'altra: venuto il suo turno, il caporal maggiore Massimo Gurciullo si apprestava al tiro; il « direttore di tiro » si accorse che lo stesso tendeva ad abbassare l'arma tanto da rendere insicuro il tiro e lo esortò a gran voce a rettificare il puntamento. Mentre interveniva, però, partiva il colpo e il proiettile colpiva da una breve distanza, 30 metri; purtroppo c'era, sotto il punto dove esplodeva il proiettile, un corpo resistente che ha reso più pericolosa l'esplosione. Il proiettile esplodeva contro un corpo resistente, appena interrato e non precedentemente rilevato. Una scheggia del proiettile ha perforato l'elmetto e colpito con grande violenza al capo il tiratore che, subito soccorso e trasportato all'ospedale civile di Civitavecchia, decedeva in sala di rianimazione.

Si presuppone, quindi, con ragionevolezza che il luttuoso evento sia stato determinato esclusivamente da un errore fatale del tiratore, non essendo peraltro emerse responsabilità a carico del personale militare presente all'esercitazione. Sull'incidente la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha comunque aperto un'inchiesta, tuttora in corso.

Sono stati presi immediatamente alcuni provvedimenti: il Ministero della difesa ha disposto la corresponsione alla madre del giovane allievo di un sussidio di L. 2 milioni a titolo di umana solidarietà e di concorso nelle spese funerarie. Alla stessa, se in possesso dei prescritti requisiti (raggiungimento del 58° anno di età — o inabilità a proficuo lavoro — e titolarità di reddito non superiore a L. 2.400.000 annue), competerà la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità che attualmente si aggira sulle 700.000 lire annue lorde, come prescrive la legge. Si fa, peraltro, presente che sono in avanzata fase di esame presso la 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati iniziative legislative intese a corrispondere l'equo indennizzo e una « speciale elargizione » ai superstiti dei militari deceduti per effetto di eventi di natura violenta, come è quello in esame. Pare che questa discussione sia resa difficile per alcune difficoltà finanziarie che si vanno riscontrando, ma l'intenzione del Ministero è quella di arrivare presto ad una forma legale di equo indennizzo.

C O R A L L O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, devo dichiararmi insoddisfatto perchè non trovo convincente la descrizione dei fatti. Credo, infatti, che in ogni esercitazione debba esserci qualcuno incaricato di effettuare un controllo prima che si faccia partire il colpo, e non penso che il soldato Gurciullo abbia fatto partire il colpo prima che gli venisse data la autorizzazione a sparare. È possibile che, dopo avere dato tale autorizzazione, qualcuno si sia accorto che il cannone era puntato troppo in basso ed abbia esortato il giovane a gran voce a non sparare mentre partiva il colpo. Non escludo questo, però non credo e non mi auguro che nelle Forze armate italiane si metta un cannone in mano ad un ragazzo senza che ci sia accanto un esperto in grado di valutare la posizione esatta. Non si tratta di giocare con un fucilino di lotta bensì di « lavorare » con un cannone.

Mi pare, signor Sottosegretario, che non sia ammissibile che nessuna responsabilità

4^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1980)

sia emersa a carico dei superiori. Mi sembra che questa sia una versione molto in voga in Italia: se c'è un morto, la colpa è del morto e si salvano i vivi. Non è assolutamente un metodo accettabile.

Dalle sue stesse parole, onorevole Ciccardini, emerge che qualcuno ha sbagliato oltre al ragazzo: il ragazzo però, apprendista artigiere, aveva il diritto di sbagliare; chi era al di sopra di lui ed aveva esperienza, chi doveva istruirlo, non aveva il diritto di sbagliare. Pertanto, sotto questo punto di vista la sua risposta non appare per nulla soddisfacente.

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. In senso strettamente logico lei ha ragione, in quanto qualsiasi errore ha, a monte, quanto meno una carenza di addestramento.

C O R A L L O. Ma è soprattutto un problema di vigilanza, perchè non è possibile lasciare un giovane davanti a un cannone e solo all'ultimo momento gridargli di fermarsi. Non si può affermare che la colpa è tutta del giovane. Egli era un allievo e stava imparando. Accanto a lui avrebbe dovuto trovarsi un esperto in grado di valutare ciò che egli faceva e impedirgli di commettere errori. Capisco che da parte dei presenti si sia data una determinata versione, ma il compito del Ministero non è quello di riferire acriticamente al Parlamento quanto gli viene riferito, senza approfondire i problemi.

Spero, a questo punto, che l'Amministrazione militare si faccia carico dell'assistenza alla famiglia per le pratiche necessarie per l'ottenimento della pensione. Non mi risulta che fino a questo momento sia stata fatta presentare alla famiglia la domanda di pensione. Invito pertanto il Sottosegretario a sollecitare i comandi ad assistere la famiglia nel disbrigo delle pratiche. Si tratta di povera gente, assolutamente incapace di affrontare la situazione senza un minimo di assistenza legale.

Concludo riaffermando la mia insoddisfazione e soprattutto la mia critica verso questo modo di operare del Ministero, che ac-

coglie acriticamente i rapporti che gli pervengono. Tutti noi, quando commettiamo un errore, siamo portati a giustificarci, ad alleggerire le nostre responsabilità. Queste cose devo dirle con molta fermezza perchè non è possibile che, ogni volta che accade qualcosa, non vi sia mai un responsabile e la colpa sia sempre del morto. Esprimo dunque qui la protesta della famiglia, esprimo la protesta di quanti hanno perduto una persona cara nel modo più banale. Una esercitazione non dovrebbe comportare sciagure; quella di cui parliamo l'ha provocata, e questo fatto mi pare assolutamente imperdonabile.

P R E S I D E N T E. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 9,55 alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 2 luglio scorso la Commissione aveva dato mandato al relatore De Zan di rivedere, d'intesa con il rappresentante del Governo e con il senatore Margotto, gli emendamenti presentati dal Governo, integrandoli e trasmettendo le nuove proposte alla Commissione bilancio.

Do ora lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti trasmessi dal relatore:

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti presentati dal senatore De Zan, per quanto di propria competenza, non si oppone al loro accoglimento, a condizione che l'articolo 5, recante la copertura finanziaria, sia

4^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1980)

riformulato nel seguente modo, sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Tesoro:

« L'onere derivante dalla presente legge è valutato in ragione di anno in lire 238 milioni 840.000. L'onere relativo al 1980, calcolato in lire 155.340.000, farà carico per lire 71.840.000 sul capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; per lire 83.500.000 sul capitolo 6956 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno 1980, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. L'incontro non formale che si è svolto due settimane or sono ha condotto ad un accordo tra le parti politiche che vi hanno partecipato. Ritengo pertanto che si possa ora trovare lo stesso accordo in seno alla Commissione plenaria. Invito i colleghi ad approvare il provvedimento nel testo che ha ottenuto anche il parere favorevole della Commissione bilancio.

M A R G O T T O. Nutro qualche preoccupazione in ordine al ricorso, suggerito dalla Commissione bilancio, all'accantonamento « Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina ». Ricordo infatti che tale provvedimento, approvato recentemente dal Parlamento con lungo ritardo, non viene ancora attuato forse perchè la Corte dei conti trattiene i relativi decreti. Non vorrei che la soluzione che si propone di adottare per il disegno di legge oggi in esame comportasse uno slittamento nel tempo dell'attuazione dell'altro provvedimento. Non mi convince l'insistenza del Ministero del tesoro nel non volersi fare carico di alcun onere.

P R E S I D E N T E. Il senatore Margotto teme che, ricorrendo all'accantona-

mento per i marescialli e i capi di seconda classe, si faccia slittare l'attuazione del relativo provvedimento.

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Io direi di no; penso che il parere espresso dalla Commissione bilancio sia un *escamotage* per non bloccare il lavoro così serenamente portato avanti. Non vi è alcun pericolo che l'accantonamento « Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina » venga danneggiato; si utilizza quella parte che non è stata utilizzata.

Comunque, rimanendo la precisazione a verbale, io mi associo all'avvertimento della Commissione dicendo che il ricorso suggerito dalla 5^a Commissione non deve comportare uno slittamento nel tempo dell'attuazione del provvedimento recentemente approvato. D'altra parte, siccome c'è una fase in cui non è stata utilizzata la postazione sul capitolo n. 6956, la formula suggerita dalla 5^a Commissione serve forse, dicevo, come *escamotage* contabile, per non dovere ulteriormente bloccare questo disegno di legge che finalmente con un colpo di mano siamo riusciti a portare avanti.

P R E S I D E N T E. Il senatore Margotto è soddisfatto di questa precisazione che risulta dal verbale e che vale come interpretazione autentica?

M A R G O T T O. Sono soddisfatto.

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I componenti del collegio medico-legale di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del de-

creto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, e all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, possono essere scelti fra medici civili possibilmente liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare, i quali rivestano grado di ufficiale medico nelle categorie in congedo o nei ruoli d'onore appartenenti alle Forze armate o al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza rispettivamente indicati in ciascuna delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 11 citato nonché nell'articolo 2 della predetta legge n. 1345.

Gli incarichi di cui al precedente comma possono essere conferiti solo in presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate e fino a concorrenza del numero delle vacanze stesse e comunque in numero non superiore a dodici unità.

Le funzioni di segretario del collegio possono essere affidate a un tenente colonnello o maggiore medico delle categorie in congedo richiamato in servizio temporaneamente.

Con gli stessi criteri di cui al primo comma e nel numero delle unità stabilite dalle norme richiamate nel comma medesimo può farsi luogo all'assegnazione temporanea dei membri aggiunti di cui al quarto comma del citato articolo 11.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

Art. 1.

L'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è sostituito dal seguente:

« Alle dipendenze del Ministero della difesa è istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici necessari per svolgere i compiti ad esso connessi. Al collegio medico-le-

gale è assegnato il seguente personale medico:

a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;

b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;

c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;

d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello MD, un generale o un colonnello medico del CSA con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;

e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del CSA, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di Polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del CSA, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di Polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.

Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

Gli ufficiali medici di cui alle precedenti lettere c), d), e) ed f), possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie

richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.

La nomina dei componenti del collegio è fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presidente del collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.

Secondo le esigenze, il personale assegnato dovrà comprendere le qualifiche di tecnico di radiologia medica, tecnico di laboratorio analisi, tecnico elettrofonocardiografico, tecnico elettroencefalografico, dattilografo, impiegato civile d'ordine, operaio per analisi e gabinetti.

In tutti i casi in cui si verificano arretrati superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono garantire tempestivamente il raggiungimento del suddetto organico complessivo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali del-

la Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa, sempre che l'emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità, da una sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti.

L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è abrogato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

L'incarico di membro effettivo o di membro aggiunto del collegio medico-legale è conferito ai medici civili di cui al precedente articolo 1 mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, in misura non superiore alla somma di lire 250.000 mensili.

Per gli incarichi indicati nel precedente comma si prescinde dalle formalità di nomina di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« In caso di modifica del trattamento economico previsto per i medici civili generici e specialisti chiamati a integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore per le pensioni di guerra a norma dell'articolo 12 della legge 29 novembre 1977, n. 875, tale modifica si intende estesa, con le stesse modalità, ai medici civili di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

4ª COMMISSIONE

27º RESOCONTO STEN. (16 luglio 1980)

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 3.

Dal conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo 1 sono esclusi coloro che abbiano beneficiato o beneficeranno delle agevolazioni previste per gli ex combattenti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Il relatore propone la soppressione di quest'articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

Non è approvato.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, quale modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1485, è sostituito dal seguente:

« I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. Il presidente ed il vice presidente del collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente ».

Il primo comma dell'articolo 11-*bis*, inserito nella legge 11 marzo 1926, n. 416, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, è sostituito dal seguente:

« Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al quarto comma dell'articolo 11 ».

In mancanza di un maggior generale o contrammiraglio medico in servizio permanente, le funzioni di presidente della sezione speciale del collegio medico-legale di cui all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono affidate a un maggior generale o contrammiraglio medico in ausiliaria o nella riserva oppure a un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente.

È approvato.

Il relatore propone un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-*bis*.

Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni degli articoli 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato, in ragione d'anno, in lire 71 milioni 840.000, farà carico al capitolo 3003 del-

lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il relatore, accogliendo il suggerimento della 5^a Commissione, propone un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge è valutato, in ragione di anno, in lire 238 milioni 840.000. L'onere relativo al 1980, calcolato in lire 155.340.000 farà carico per lire 71.840.000 sul capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; per lire 83.500.000 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno 1980, utilizzando parzialmente l'accantonamento: « Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

M A R G O T T O . Come Gruppo comunista noi voteremo a favore di questo disegno di legge partendo dalla considerazione che esso è stato profondamente rielaborato rispetto al testo originario, e al fine di non bloccare un provvedimento largamente atteso e di grande importanza che intende regolamentare per una adeguata efficienza la funzione e il ruolo del collegio medico-legale.

Nel dare il nostro voto desideriamo tuttavia rilevare che il disegno di legge avrebbe potuto secondo noi soddisfare anche altre esigenze. Si tratta di un provvedimento che dovrebbe dare un contributo definitivo al fine di annullare una procedura

divenuta ormai impossibile dal punto di vista delle pratiche relative alle pensioni, soprattutto in riferimento ai dati negativi e paralizzanti delle centinaia di migliaia di pratiche in arretrato e ai lunghi tempi attualmente richiesti per la chiusura delle pratiche stesse.

Sono considerazioni queste che abbiamo sviluppato e che stanno alla base delle nostre proposte. Il disegno di legge certamente non ci soddisfa perchè rispetto agli emendamenti presentati sono state apportate delle variazioni restrittive, tuttavia mi pare che la sostanza sia stata accolta e che soprattutto andiamo incontro alle aspettative di migliaia di famiglie. Per queste ragioni abbiamo aderito ad alcune modifiche rinunciando in parte agli emendamenti presentati che avrebbero rispettato meglio le esigenze prospettate; ma riteniamo che l'esperienza eventualmente potrà consigliarci di riaprire il discorso anche a tempi ravvicinati per le ulteriori modifiche necessarie.

Credo che oggi abbiamo l'esigenza di riparare al ritardo subito dall'*iter* di questo disegno di legge e di sollecitare nei limiti del possibile la procedura per quanto riguarda i colleghi della Camera, fornendo gli elementi necessari per evitare di rimescolare una serie di ipotesi e di prolungare ancora i tempi. Una preoccupazione ulteriore da parte nostra deve esservi ed è quella di verificare l'attuazione immediata delle disposizioni di legge una volta che questa sarà approvata dal Parlamento. Dico ciò perchè sappiamo per esperienza che provvedimenti di questa natura trovano poi difficoltà a decollare; quindi c'è da augurarsi che da parte dei settori competenti vi sia l'impegno di attuare le norme con una certa urgenza e nei tempi previsti.

Credo tuttavia di dovere approfittare della presenza del Governo e dell'impegno dimostrato dallo stesso Sottosegretario su questo problema, per rivolgere un richiamo in relazione proprio alla esperienza che ci troviamo a dover fare molto spesso affinché nelle sedi opportune sia meglio studiato un coordinamento col Ministero del tesoro per quanto riguarda provvedimenti dietro i quali stanno impegni di lavoro molto seri dei

vari Gruppi, e che molto spesso poi incontrano ostacoli che non sono giustificati. Io non metto in discussione le competenze del Ministero del tesoro; ma rilevo che su questo provvedimento, come su altri, non mi convince l'atteggiamento di tale Ministero. Infatti siamo riusciti, perdendo settimane e settimane, a conciliare le varie esigenze, ma ora mi preoccupa, per l'attuazione di questa legge, la motivazione che lo stesso Tesoro ha dato, che non riguarda soltanto la copertura finanziaria, ma soprattutto il merito, cioè il fatto che a suo parere non esisteva il problema che noi abbiamo inteso risolvere dopo aver avuto modo di verificarlo in tutta la sua drammaticità, anche con il contributo di autorevoli dirigenti del settore. Nell'atteggiamento del Ministero del tesoro si manifesta una visione settoriale che di fatto ha ostacolato il lavoro generale della Commissione.

Mi sono permesso di sollevare questo problema: e potrei richiamare la storia della legge sull'avanzamento dei sottufficiali che è rimasta ferma per anni proprio per la mancanza di disponibilità e di coordinamento. L'esperienza di questa legge e il metodo seguito dal relatore e dallo stesso Sottosegretario hanno dimostrato che vi è stata una disponibilità a verificare i punti di divergenza e a trovare la strada per superare difficoltà e intoppi.

Concludo dicendo che voteremo a favore del disegno di legge e, proprio perchè rappresenta il frutto di un impegno e di un'intesa unitaria, pensiamo possa trovare maggiore sensibilità e accordo nell'ultimo atto per la sua definizione, cioè con l'approvazione definitiva nell'altro ramo del Parlamento.

O R I A N A . Questo provvedimento ha richiesto molto lavoro e molto impegno. Ed in particolare io credo che sia opportuno mettere in evidenza, oltre che l'impegno di tutti noi, soprattutto l'intelligenza e la pazienza del relatore, il quale ha seguito per oltre un anno il provvedimento stesso.

È stato molto bello vedere la partecipazione di tutti, perchè il problema in effetti esiste, non è un falso problema come poteva sembrare all'inizio.

Anch'io vorrei dire qualcosa relativamente all'applicazione del provvedimento. Chi diceva che era un falso problema basava il suo ragionamento sul fatto — vero fino ad un certo punto — che se ci fossero stati un po' di dattilografi in più almeno metà di questo problema sarebbe stata risolta. Allora io direi: nell'attuazione del provvedimento, lasciamo stare i medici e tutto il resto; cerchiamo di smuovere alla base quello che è il lavoro non medico ma che per anni ed anni ha fatto sorgere ostacoli che hanno reso difficile il buon funzionamento degli ospedali, immobilizzandoli.

Per tutto il resto possiamo essere soddisfatti. Se, infatti, questa organizzazione — come si spera — potrà avvantaggiarsi dei provvedimenti adottati fino ad ora, avremo l'eliminazione di una delle piaghe più grosse che affliggono la società odierna, cioè della convinzione che ci si sia dimenticati di chi ha dato.

Infine, a nome anche del mio Gruppo, consentitemi di ringraziare il Governo, specialmente per ciò che ha fatto in questa ultima fase in quanto, indubbiamente, vi è stato un periodo di stanca che è stato smosso; lo ringrazio, quindi, per quanto in questi ultimi tempi è stato portato a buon fine.

Ciò detto, a nome del mio Gruppo esprimo voto favorevole a questo disegno di legge, con la preghiera di accertare, in sede di coordinamento, se talune parole usate nel provvedimento, quale elettrofonocardiografico (altrove si dice elettroecocardiografico; ma eco e fono, forse, vogliono dire la stessa cosa), sono giuste.

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole relatore di farsi carico dell'esigenza prospettata dal senatore Oriana.

F I N E S T R A . Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole in quanto, dopo l'approfondito esame della Commissione e dopo anche la fatica — come ha detto il senatore Oriana — del relatore, l'approvazione del provvedimento mette fine ad un lungo periodo di incertezze, di ritardi, di insufficienza del personale medico militare e degli organici

4^a COMMISSIONE27^o RESOCONTO STEN. (16 luglio 1980)

subalterni. Con il presente disegno di legge il collegio medico-legale è messo, finalmente, in condizione di funzionare con speditezza. Termina così la lunga attesa di quanti aspettavano il riconoscimento di lesioni e di infermità per cause di servizio. Molti di questi sono deceduti prima del riconoscimento; tutto ciò desta profonda amarezza e speriamo che non avvenga più. Si prospetta ora un più snello metodo di lavoro da parte del collegio medico-legale e viene anche potenziata l'organizzazione a vantaggio della società che attende atti di promozione sociale. Poichè l'importanza del compito affidato al collegio medico-legale è significativa, riconfermo la mia approvazione al disegno di legge, nella certezza che esso opererà nell'esclusivo interesse della collettività i cui diritti la Commissione ha difeso con senso di profonda responsabilità.

T O L O M E L L I . Mi associo naturalmente alle dichiarazioni del senatore Margotto, richiamando l'attenzione del Governo su una questione che forse, se avessimo avuto modo di definirla prima, sarebbe stato bene inserire anche come emendamento nel disegno di legge.

Di qui l'invito al Governo a considerare, sulla base dell'articolo 47 della legge di riforma del sistema sanitario nazionale (che recita: « il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare »), la possibilità di operare in modo da realizzare, o con convenzioni o attraverso indicazioni che possono essere trasmesse, rapporti con i medici legali delle unità sanitarie locali, sopperendo in questo modo anche alla carenza di personale e quindi pervenendo ad un disbrigo più rapido delle pratiche.

P A S T I . Io vorrei dire una cosa che è a tutti nota perchè l'abbiamo discussa per tanto tempo, ma che mi serve come premessa per una considerazione che desidero fare.

Il collegio medico-legale ha il compito di accertare la classificazione per dipenden-

ze da servizio di ferite, lesioni o infermità contratte dai dipendenti.

Tale fatto è di enorme importanza, sia morale, sia materiale. Vorrei sottolineare l'aspetto morale: vi sono delle menomazioni che talune persone hanno subito in servizio e che ritengono, giustamente, che debbano essere attribuite al servizio. L'organo che accerta se questa aspettativa è giusta o non è giusta impiega anni ed anni prima di arrivare ad una conclusione, con una gravissima frustrazione morale degli interessati ed anche con delle conseguenze materiali del tutto ovvie.

Ho detto questo per sottolineare un altro punto. Il presente provvedimento è stato presentato il 5 ottobre 1979; cioè è occorso quasi un anno di lavoro molto intenso ed assiduo per arrivare finalmente alla conclusione. Ebbene, io ho già espresso sin dall'inizio la convinzione che le giustificazioni per questo grave ritardo non mi sono mai sembrate convincenti. La relativa modestia dell'impegno economico per venire incontro a queste esigenze, che hanno un aspetto morale molto importante ed un aspetto materiale altrettanto importante, rende poco convincenti le giustificazioni addotte.

Detto questo, siccome per natura sono ottimista, devo anche rilevare che vi è stato, soprattutto in questi ultimi tempi, un impegno molto più serrato sia da parte del rappresentante del Governo ma soprattutto da parte della nostra Commissione, per cercare di trovare quelle formule che finalmente ci hanno consentito di varare questo provvedimento.

Manifesto, quindi, la mia soddisfazione perchè il provvedimento finalmente sta per essere approvato con un compromesso che mi sembra senz'altro accettabile; non abbiamo sacrificato delle cose importanti, anche se si potevano allargare le disposizioni. Ma, dopo l'esperienza di un *iter* così lungo, allargare probabilmente avrebbe voluto dire protrarre ancora una decisione.

Concludendo, vorrei anch'io sottolineare l'opportunità di cercare di sollecitare presso l'altro ramo del Parlamento la discussione di questo provvedimento così urgente, pregando poi il Governo di impegnarsi

4^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1980)

ad agire subito, non appena il provvedimento stesso sarà approvato anche dalla Camera. Credo che questo scopo debba essere perseguito nelle forme più opportune, capaci di garantirne il raggiungimento.

S I G N O R I . Signor Presidente, a questo provvedimento va il voto favorevole del gruppo del Partito socialista italiano.

È stato ricordato che il provvedimento stesso — come è naturale che spesso avvenga — è frutto di una discussione assai lunga ed anche — si è detto — di un compromesso; io direi di una sintesi comune della Commissione che ha prodotto un provvedimento complessivamente positivo. Credo, quindi, che si tratti di sottolineare questo suo aspetto positivo.

Che nella nostra Commissione (come, credo, anche nella Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento) da tempo si avvertisse l'esigenza di regolamentare in modo diverso il collegio medico-legale e di porlo in condizione di fronteggiare, con la tempestività necessaria, la mole di lavoro, è un fatto a tutti noto. Quante volte noi abbiamo accennato a questo problema! Quante volte l'avranno fatto i colleghi della Camera! Oggi siamo alla conclusione, con soddisfazione delle associazioni combattentistiche e di chi rappresenta gli interessi di tante migliaia di persone che attendono di veder definite le loro pratiche che pendono da tanti anni.

Non voglio spendere parole inutili, voglio dire soltanto che noi, giustamente, sosteniamo la necessità, di fronte all'incalzare di vicende drammatiche — mi riferisco allo stato dell'ordine pubblico — di rafforzare la credibilità delle istituzioni, di far terra bruciata attorno ai violenti; ma il tutto si può conseguire alla condizione che nei fatti pratici si restituisca fiducia ai cittadini nelle istituzioni. Ora, il cittadino che attende la definizione di una pratica per cinque, sette, dieci anni come fa ad avere questa fiducia? Si può obiettare che si tratta di una piccola cosa; ma si parte dalle piccole cose per arrivare alle grandi cose. Come fa il cittadino, in queste condizioni, ad avere assoluta e totale fiducia nello Stato e nei suoi organi rappresentativi?

Allora io credo che, oltre a rendere giustizia ad un numero rilevante di cittadini, si compie opera meritoria anche da questo punto di vista perchè è anche in questo modo — ripeto — che si contribuisce a restituire fiducia ai cittadini; è anche attraverso provvedimenti di questo tipo che si restituisce la fiducia nelle libere istituzioni repubblicane. È appena il caso, quindi, che ripeta il voto favorevole del mio Gruppo.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, per quanto è possibile, nel rispetto cioè del Regolamento, posso assicurare che faremo ogni passo per far sì che questo disegno di legge venga approvato al più presto anche dall'altro ramo del Parlamento. Per quel che ci concerne, già si sta facendo in modo che il messaggio pervenga alla Camera oggi stesso.

Consentitemi di rivolgere un ringraziamento al relatore per la passione e la capacità con cui si è dedicato a questo provvedimento, alla Sottocommissione e a tutti i commissari che hanno lavorato ed hanno cercato di fare ogni sforzo per arrivare ad un testo che risponda a questa domanda di giustizia che viene da centinaia di migliaia di famiglie interessate alle pensioni di guerra, a questo provvedimento che mira ad accelerare i termini di disbrigo delle relative incombenze, delle relative pratiche. Analogamente, penso sia doveroso anche esprimere al Governo, in particolare al sottosegretario Ciccardini, la gratitudine per la provvida ed appassionata mediazione che ha usato al fine di arrivare ad un parere favorevole anche della 5^a Commissione, parere che ha sbloccato questo disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI